



COMUNE DI ORCIANO PISANO

PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE**

Approvato con deliberazione G.C. n. 9 del 13.02.2015

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, i compiti ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, in seguito denominato Nucleo di Valutazione, istituito presso il Comune di Orciano Pisano.
2. Il Nucleo di Valutazione potrà essere costituito anche in forma associata tra più Comuni, previa convenzione da approvarsi dai singoli enti.
3. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei Responsabili apicali e risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco.

Art. 2 - Composizione e nomina

1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo collegiale composto da due membri: un membro esterno nominato dal Sindaco ed un membro interno nella persona del Segretario Comunale che opera in qualità di Presidente al fine di garantire una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione.
2. Il membro esterno deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo art. 4.
3. Il Nucleo di Valutazione è tenuto a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Durata in carica

1. Il membro esterno del Nucleo di Valutazione è nominato per un periodo di tre anni, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa. L'incarico del componente esterno può essere rinnovato una sola volta.
2. Alla scadenza, il Nucleo di Valutazione resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
3. La valutazione della performance relativa a ciascun anno ed ogni altro adempimento connesso alle funzioni di cui all'art. 7 sono effettuati dal Nucleo di Valutazione in carica al momento.

Art. 4 - Requisiti per la nomina

1. Il componente esterno del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento);
 - c) elevata e documentata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, organizzazione e gestione del personale, pianificazione e controllo di gestione, misurazione e valutazione delle "performance" e valutazione del personale delle Amministrazioni pubbliche e/o di aziende private, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Il componente esterno del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non può, altresì, essere nominato il soggetto che abbia una delle seguenti cause di incompatibilità:
 - a) rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, del Collegio dei Revisori dei Conti e con il personale collocato nei ruoli apicali dell'Ente;

- b) sia stato membro del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune negli ultimi tre anni;
 - c) chi abbia ricevuto condanne penali ancorché non definitive, procedimenti penali in corso, interdizione od altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
 - d) chi sia stato destituito, dispensato, dichiarati decaduto o licenziato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
 - e) chi sia oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali, nel caso di iscrizione presso i medesimi.
3. All'atto di presentazione della domanda, il componente esterno deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In caso di sopraggiunta incompatibilità, il membro esterno deve darne immediata comunicazione al Sindaco, che provvederà ai sensi dell'art. 11, comma 4, del presente regolamento.
5. Il componente subentrato resta in carica per la residua durata dell'incarico. Qualora la durata residua sia inferiore a 18 mesi, la prima nomina non concorre ai limiti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 6 - Procedure per la nomina

1. Il componente esterno del Nucleo di Valutazione è nominato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che inizia con la pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale del Comune, nel quale sono indicati i requisiti richiesti ed il compenso previsto per l'incarico.
2. Gli interessati alla nomina devono inoltrare domanda al Sindaco, specificando il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso ed allegando il proprio curriculum vitae.
3. Acquisite le istanze degli interessati, il Sindaco, avvalendosi di una commissione interna di supporto, designa i candidati prescelti, previo eventuale colloquio con i candidati e favorendo, ove possibile, l'equilibrio di genere. La procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.
4. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. Il provvedimento di nomina del componente esterno, il curricula ed i compensi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente anche nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Art. 7 – Funzioni

1. Il Nucleo di Valutazione esercita i compiti previsti dal presente regolamento, dal Sistema di valutazione della performance, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e quelli attribuiti ai nuclei di valutazione direttamente dalla legge.
2. In particolare il nucleo di valutazione esercita le seguenti attività:
 - svolge funzioni di monitoraggio del sistema complessivo della valutazione e della trasparenza;
 - garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
 - contribuisce all'individuazione e/o perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica;
 - valuta le prestazioni del personale con qualifica di responsabile di Settore;
 - ai sensi della disciplina di legge e di contrattazione collettiva, accerta preventivamente le effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine del mantenimento delle correlate risorse nell'ambito del fondo delle risorse decentrate;
 - supporta l'organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici e dei progetti di cui all'art. 15, commi 2 e 5 del CCNL 3.03.1999, verificando la congruenza fra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati;
 - svolge funzioni di monitoraggio in materia di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.
 - comunica tempestivamente al Sindaco le criticità riscontrate;
 - garantisce ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari nel tempo

- vigenti.

3. Al Nucleo di Valutazione può essere altresì attribuito, da parte della Giunta Comunale, lo svolgimento di attività strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente regolamento.

Art. 8 – Valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa

1. Il Nucleo di Valutazione svolge le attività di cui al Sistema permanente di valutazione della performance del personale con responsabilità di struttura approvato dall'Amministrazione.

2. In particolare:

- a) effettua la graduazione delle funzioni dei responsabili di settore, la valutazione degli stessi e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato;
- b) verifica i risultati dell'attività dei responsabili di settore e compie, su richiesta della Giunta Comunale, le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.

3. Le valutazioni dei responsabili di settore tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.

4. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide con l'esercizio finanziario o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi.

5. I Responsabili di settore sono tenuti a collaborare con il Nucleo di Valutazione per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dal nucleo stesso.

6. I Responsabili di settore, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con il Nucleo di valutazione.

Art. 9 - Valutazione del Segretario generale

1. Le funzioni di valutazione delle prestazioni del Segretario comunale, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato, anche nell'ipotesi di eventuale attribuzione dell'incarico di Responsabile di settore, sono svolte dal Sindaco, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/00. Il Sindaco può avvalersi del supporto tecnico del membro esterno del Nucleo di Valutazione, il quale valuta il conseguimento da parte dello stesso degli obiettivi assegnati, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti.

Art. 10 – Funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione svolge la sua attività collegialmente.

2. Il Presidente del Nucleo di Valutazione convoca e presiede le riunioni.

3. Il Nucleo di Valutazione risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco. Per l'espletamento della sua attività, il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni o atti ai dipendenti.

Art. 11 - Decadenza e revoca

1. Il componente esterno del Nucleo di Valutazione non può assumere, pena la decadenza, incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti dallo stesso. Il componente decade, inoltre, per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al presente Regolamento. Decade, altresì, in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Nucleo.

2. Il componente del Nucleo di Valutazione può essere revocato dall'incarico, prima della naturale scadenza, a seguito dell'accertato mancato svolgimento di alcune delle funzioni previste dal presente regolamento ovvero nei casi di comportamenti reiterati di negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento delle mansioni.

3. La revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione preventiva degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.

4. I provvedimenti che accertano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Sindaco, che provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato. Per la sostituzione del componente cessato, ci si può avvalere dei curricula presentati nell'ambito dell'ultima procedura selettiva espletata ai sensi dell'art. 6 oppure può essere indetta una nuova procedura selettiva.

Art. 12 – Compenso

1. A ciascun componente esterno del Nucleo di Valutazione viene corrisposto un compenso annuo forfetario, a consuntivo, pari ad € 250,00 reso noto nell'avviso di selezione in oggetto.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione della Giunta Comunale.